

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1969

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (487) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 19
DE LEONI, relatore 20

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (488) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 20, 21, 22
DE LEONI, relatore 21, 22
ORLANDI 21
RIPAMONTI, Ministro della sanità 21

Canton Maria Pia, De Leoni, Del Pace, Ferroni, Guanti, La Penna, Lombari, Menchinelli, Montini, Orlandi, Pauselli, Perrino, Picardo, Pinto e Zelioli Lanzini.

Interviene il Ministro della sanità, Ripamonti.

DAL CANTON MARIA PIA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (487) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Accili, Arcudi, Argiroffi, Caroli, Chiariello, Colella, Dal

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)5^a SEDUTA (5 marzo 1969)

l'assistenza psichiatrica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, è aggiunto il seguente:

« La somma di 8.000 milioni di cui al precedente comma, che non sia stata impegnata nell'esercizio 1968, può essere impegnata entro l'anno 1969 ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il provvedimento, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso. La Commissione tuttavia sottolinea la assoluta eccezionalità del provvedimento che trasferisce fondi non impegnati da un esercizio all'altro in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. La Commissione ha ritenuto di potere superare le perplessità derivanti da siffatta procedura in conseguenza delle giustificazioni fornite per la mancata utilizzazione dei fondi dal Ministro della sanità e in considerazione altresì delle finalità del provvedimento a favore del quale viene operato il trasferimento di fondi ».

D E L E O N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa governativa, sottoposto al nostro esame e già approvato dalla Camera dei deputati, reca una modifica all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, in materia di provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

Le complesse procedure previste dalla legge per l'erogazione dei fondi all'uopo stanziati, non hanno consentito non solo di utilizzare, ma neppure di impegnare lo stanziamento iscritto per l'esercizio 1968 in lire 8.000 milioni.

La relazione governativa ha opportunamente ricordato la serie di atti preparatori e di provvedimenti che sono prescritti dalla legge, e che vanno dall'autorizzazione che occorre rilasciare alle provincie e agli enti pubblici circa il numero di dipendenti che possono assumere, fino alla determinazione degli stipendi-tipo per ciascuna categoria di personale. Ed ha poi ricordato, non a torto, il tempo normalmente necessario per acquisire il previsto parere delle organizzazioni sindacali di categoria e il concerto di altri Ministeri.

Scopo della modifica proposta è dunque quello di consentire che gli 8.000 milioni di lire stanziati per l'esercizio 1968 possano essere utilizzati nel 1969, e ciò in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, che prevede la possibilità di utilizzare nell'esercizio successivo le disponibilità del bilancio dello Stato solo nel caso di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio.

Premesso che le ragioni addotte nella relazione governativa sembrano giustificare ampiamente la deroga richiesta, propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (488) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera », già approvato dalla Camera dei deputati.

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)5^a SEDUTA (5 marzo 1969)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è sostituito dal seguente:

« Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l'anno 1970 ».

D E L E O N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa governativa oggi sottoposto all'esame di questa Commissione e che ha già riportato l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, reca una modifica all'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, meglio nota come legge di riforma ospedaliera.

Si tratta di una disposizione transitoria di carattere finanziario, relativa al « Fondo nazionale ospedaliero », previsto dall'articolo 33 della legge medesima.

Come è noto, in forza dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1965, n. 64, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo, per lo stesso scopo, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio finanziario alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso.

In deroga a tale disposizione, che limita la possibilità di ulteriore utilizzazione delle disponibilità di un esercizio ai soli casi di provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio stesso, l'articolo 70 della legge ospedaliera prevede che le somme del bilancio dello Stato stanziati per il « Fondo nazionale ospedaliero » o non impiegate o impegnate nell'esercizio 1967 possano essere impegnate e utilizzate nei tre esercizi successivi, autorizzando il Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

La *ratio* della deroga (che non figurava nell'originale disegno di legge, ma fu intro-

dotta dal Senato, proprio su proposta di questa Commissione) appare bene evidente solo che si pensi alla complessità degli adempimenti prescritti da una legge così profondamente innovatrice del sistema come la legge ospedaliera.

Mi sia consentito, anzi, a questo punto di dare atto degli sforzi che vengono compiuti da parte dei competenti organi del Ministero della sanità per accelerare i tempi di attuazione della riforma. E mi piace qui ricordare che proprio in questi giorni il Ministro della sanità ha presentato alla speciale Commissione parlamentare entro il termine prescritto gli schemi di decreti delegati previsti dalla legge, per l'ordinamento dei servizi ospedalieri e per lo stato giuridico del personale.

La modifica dell'articolo 70 oggi suggerita dal Governo ha solo lo scopo di consentire che anche i 10 miliardi stanziati per il « Fondo nazionale ospedaliero » nell'esercizio 1968 e nell'esercizio 1969, ma non impiegati, possano essere impiegati e utilizzati negli esercizi successivi.

La Camera ha apportato al testo governativo qualche modifica formale che si ritiene di poter condividere. Poichè, però, nel nuovo testo, è prevista non l'aggiunta di un comma all'articolo 70, come quello originario, ma la sostituzione dell'intero articolo 70, mi pare sia necessario riportare anche l'ultimo comma di detto articolo, che altrimenti risulterebbe soppresso.

Propongo, pertanto, che venga aggiunto il seguente capoverso: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E . È superfluo.

O R L A N D I . Non è necessario.

R I P A M O N T I , *Ministro della sanità*. Prego il relatore di non insistere sull'emendamento che ritengo anche io superfluo. Analoga norma avremmo dovuto allora introdurre anche nel disegno di legge testè appro-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)5^a SEDUTA (5 marzo 1969)

vato, che pure riguarda il recupero di somme stanziare e non utilizzate.

D E L E O N I , *relatore*. Prendo atto dell'invito del Ministro e mi rimetto alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI